

COMUNE DI PALERMO
Area della Direzione Generale

Settore Servizi Direzione Generale

Servizio Innovazione

Via dello Spirito Santo n.35

Tel. 091 7407389

innovazione@comune.palermo.it – innovazione@cert.comune.palermo.it

Smart working - Iniziative volte a dotare o rafforzare l'Amministrazione comunale delle necessarie strumentazioni per poter operare in modalità smart

Capitolato Speciale d'appalto

FORNITURA DI PC PORTATILI COMPRENSIVI DI GARANZIA 36 MESI ON SITE E DI LICENZE D'USO
MICROSOFT – WEBCAM - MICROFONI

CUP: D79J21006190006

CIG: 8927699A45

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 Premessa

Il presente Capitolato contiene le condizioni economiche e normative regolanti il rapporto tra il Comune di Palermo ed il Fornitore aggiudicatario della gara della Fornitura di cui al successivo art. 2.

La Fornitura è regolata dai seguenti atti:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto (CS);
- b) Specifiche Tecniche (ST sub A, B, C, D);
- c) la Lettera d'Ordine;
- d) l'Offerta economica;
- e) l'eventuale DUVRI o Informativa ex art. 26 D.Lgs. 81/08;
- f) il Patto d'Integrità.

Art. 2 Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto la vendita e consegna alla società in house del Comune di Palermo Sispi – Sistema Palermo Innovazione S.p.A. (di seguito SISPI) da parte del Fornitore, secondo quanto specificato nella Lettera d'Ordine, delle seguenti Apparecchiature:

- *n.450 Personal Computer di tipo portatile “usi generali” (CIG: 8927699A45) a basso impatto ambientale completi di mouse e cavi di collegamento elettrico/dati nonché di licenze d’uso Microsoft per il sistema operativo, e di garanzia 36 mesi on site, conformi ai requisiti minimi indicati nelle Specifiche Tecniche (scheda TS – sub A);*
- *n.400 Personal Computer di tipo portatile “alta risoluzione” (CIG: 8927699A45) a basso impatto ambientale completi di mouse e cavi di collegamento elettrico/dati nonché di licenze d’uso Microsoft per il sistema operativo, e di garanzia 36 mesi on site, conformi ai requisiti minimi indicati nelle Specifiche Tecniche (scheda TS – sub B);*
- *n.457 webcam da postazione da lavoro (PDL) (CIG: 8927699A45) completi di garanzia 36 mesi on site, conformi ai requisiti minimi indicati nelle Specifiche Tecniche (scheda TS – sub C);*
- *n.465 Cuffie con microfono per PC e casse (CIG: 8927699A45) completi di garanzia 36 mesi on site, conformi ai requisiti minimi indicati nelle Specifiche Tecniche (scheda TS – sub D);*

Tutte le Apparecchiature devono essere nuove di fabbrica e devono comprendere la garanzia della casa produttrice 36 (trentasei) mesi on site presso una qualunque sede ubicata nell'area metropolitana di Palermo.

Tutte le Apparecchiature devono essere corredate del software di base, dei manuali d'uso e di ogni ulteriore documentazione tecnica e operativa, idonea per il corretto funzionamento e per l'utilizzo ottimale delle Apparecchiature medesime.

Art. 3 Durata del servizio

La durata del servizio è di 6 mesi.

Art. 4 Oneri ed incombenze a carico del fornitore e Garanzie sulla Fornitura

Saranno a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo art. 10, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti per l'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo e non esaustivo:

- a. imballaggio delle componenti fornite, ivi inclusi i materiali all'uopo necessari, conformi alle norme vigenti in relazione alla loro natura;
- b. trasporto di tutti i beni compresi nella Fornitura presso i locali indicati dalla SISPI;
- c. smaltimento, a norma di legge, dei Personal computer e monitor obsoleti in quantità equivalenti a quelli forniti.

Il Fornitore deve garantire che tutte le apparecchiature sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e alle clausole contrattuali relativi alle forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche definiti nell'Allegato 2 al Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATM) disponibile sul sito <http://www.minambiente.it> nella sezione dedicata al Green Public Procurement, punti: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8., come indicato nelle Specifiche Tecniche.

Il Fornitore garantisce la piena proprietà del materiale utilizzato per la realizzazione della Fornitura nonché delle componenti fornite e dichiara che le stesse sono libere da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi.

Il Fornitore, inoltre, garantisce espressamente che il materiale utilizzato per la realizzazione della Fornitura nonché delle componenti fornite e/o mantenute sono esenti da vizi o difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati, e sono conformi a tutte le normative vigenti.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

In caso di non conformità relativa al comma 4 del presente articolo la Fornitura oggetto di non conformità potrà essere restituita al Fornitore senza alcun onere per il Comune di Palermo, incamerando la garanzia costituita secondo le previsioni di cui al successivo art. 13.

Art. 5 Integrazione o diminuzione della fornitura

Il Comune di Palermo si riserva il diritto di richiedere nel periodo di vigenza contrattuale, ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l'integrazione o la riduzione del quantitativo della Fornitura - alle condizioni di cui al presente Capitolato - fino a concorrenza di un quinto dell'importo di aggiudicazione e ai prezzi unitari di cui alla Dichiarazione di Offerta economica.

Art. 6 Coordinamento: Referenti della fornitura

In relazione all'oggetto della Fornitura, ciascuna delle Parti designerà un 'Referente della Fornitura', incaricato di garantire la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali e di consentire un dialogo diretto ed immediato tra le Parti.

A tal fine, i Referenti della Fornitura svolgono tutte le attività ad essi espressamente demandate, come descritte nel presente CS e nei suoi allegati, nonché ogni ulteriore attività necessaria per assicurare il perseguimento dei compiti loro affidati.

Il Fornitore dovrà individuare il proprio 'Referente della Fornitura' tra il personale alle proprie dipendenze dirette e ne darà comunicazione formale al Comune di Palermo nei termini indicati

nella Lettera d'ordine.

Sarà cura del Comune di Palermo comunicare al Fornitore il nominativo ed i recapiti telefonici del proprio 'Referente della Fornitura' nella sopracitata Lettera d'ordine.

Art. 7 Modalità e tempistica di esecuzione della fornitura

La Fornitura delle Apparecchiature di cui all'art.2 dovrà essere effettuata nei tempi e per le quantità di seguito specificate:

1. prima consegna: n.200 (duecento) Apparecchiature entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data della Lettera d'Ordine
2. seconda consegna e consegne successive: n.200 (duecento) Apparecchiature per volta, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla consegna precedente, sino ad esaurimento della fornitura.
3. La consegna delle Apparecchiature dovrà avvenire previa conferma via PEC da parte del COMUNE, in giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30, nei locali della Sispi spa, siti in via Ammiraglio S. Denti di Piraino n.7 – Palermo e/o presso altra sede ubicata nell'area metropolitana di Palermo, come eventualmente specificato nella Lettera d'Ordine ovvero nella suddetta PEC di conferma.
4. I tempi di consegna di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno vincolanti ai fini dell'eventuale applicazione di penali per ritardo di consegna di cui al successivo art.12.
5. Qualora il COMUNE, per qualsiasi motivo, non fosse in grado di consentire lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, il Fornitore provvederà a custodire – a propria cura e spese, senza alcun onere aggiuntivo per il COMUNE e senza maggiorazione del corrispettivo le Apparecchiature, fino alla nuova data di consegna che sarà comunicata dal COMUNE. La nuova data non eccederà comunque i 30 (trenta) giorni solari da quella prevista ai precedenti commi 1 e 2.
6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, non si determinerà, sotto alcun profilo, mora del Fornitore.
7. Dell'avvenuta consegna delle Apparecchiature secondo quanto previsto ai commi precedenti farà fede un documento di trasporto sottoscritto da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della SISPI, presso la quale è prevista la consegna.
8. Il servizio di garanzia dovrà essere erogato secondo quanto previsto al successivo art.8.
9. La stazione appaltante si riserva di attivare l'avvio del contratto sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 c. 1 lettera a) del D.L. 16/07/2020, N. 76 convertito in legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1 (proroga fino al 30/06/2023) del D.L. 31/05/2021, n. 77 (Legge di conversione 29/07/2021, n. 108).

Art. 8 Servizio di garanzia

Il Fornitore si impegna a garantire le apparecchiature fornite nell'ambito della Fornitura oggetto del presente Capitolato per la durata di mesi 36 (sessanta) a partire dal giorno successivo alla data di verifica della funzionalità di cui al successivo art. 9 del presente CS.

Nel servizio di cui al comma precedente dovrà rientrare sia la manodopera che il costo dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere occorrente per gli eventuali interventi in garanzia.

Il servizio di garanzia dovrà essere prestato on site dal Fornitore previa richiesta telefonica e/o comunicazione scritta trasmessa via fax o e-mail dal referente del Comune di Palermo al Referente della Fornitura, che provvederà ad assegnare alla richiesta un codice identificativo univoco.

Il servizio di manutenzione dovrà essere prestato nell'area metropolitana di Palermo con le modalità indicate nel presente articolo e dovrà comprendere anche la gestione della garanzia della casa produttrice. Il Comune di Palermo si riserva comunque la facoltà di attivare direttamente il servizio di garanzia on site della casa costruttrice.

Il Fornitore dovrà assicurare l'intervento sulle Apparecchiature malfunzionanti al massimo entro n. 1 (uno) giorno lavorativo dal momento della richiesta di cui al precedente comma, comunicando la data e l'orario previsti per l'intervento medesimo. Il ripristino della funzionalità delle Apparecchiature malfunzionanti dovrà essere completato entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.

Qualora i tempi di ripristino di cui al precedente comma non possano essere rispettati, il Fornitore - previa comunicazione inviata al Comune di Palermo tramite PEC - provvederà contestualmente, a propria cura e spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione delle suddette Apparecchiature con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali.

Ove l'eliminazione del malfunzionamento comporti la necessità di trasferire le Apparecchiature in altro luogo (diverso da quello in cui tali Apparecchiature sono ubicate al momento della richiesta di intervento) il Fornitore - previa comunicazione inviata al Comune di Palermo tramite PEC - provvederà in autonomia e a propria cura e spese.

Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta un'apposita nota tecnica di ripristino - il cui form dovrà essere sottoposto a validazione da parte del Comune di Palermo, - che sarà sottoscritta da un incaricato del Fornitore e dal referente del Comune di Palermo. In tale nota dovranno essere indicati la data e l'ora della segnalazione del malfunzionamento da parte della SISPI, la data e l'ora dell'avvenuto ripristino. Tale nota dovrà essere tempestivamente trasmessa alla SISPI via fax o via e-mail.

In caso di inadempienza del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la SISPI, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e così come previsto al successivo art. 21.

Art. 9 Verifica della funzionalità

Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di completamento e messa in esercizio della fornitura, SISPI provvederà alla verifica della funzionalità delle apparecchiature fornite.

La verifica della funzionalità verrà documentata da apposito verbale, datato e sottoscritto dal referente della fornitura del Comune di Palermo, che sarà trasmesso al Fornitore per la necessaria informativa con la dovuta tempestività.

In caso di esito positivo della verifica della funzionalità, la fornitura si intenderà completata positivamente ed il Fornitore potrà procedere all'emissione della fattura come indicato al successivo art. 12.

In caso di esito negativo della verifica della funzionalità:

- il fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, non oltre 10 (dieci) giorni solari

dalla data del relativo verbale, alla eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati;

- il Comune di Palermo potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente CS, a decorrere dalla data del verbale di verifica della funzionalità negativo fino alla data della nuova verifica.

Alla nuova verifica si procederà con le stesse modalità ed i termini di cui ai precedenti commi, dopo la comunicazione da parte del Fornitore dell'avvenuta eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati.

In caso di esito positivo della nuova verifica, il Comune di Palermo non applicherà penali per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione dell'eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati e la data in cui la nuova verifica di funzionalità abbia dato esito positivo.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di funzionalità, il Comune di Palermo potrà risolvere il rapporto contrattuale, facendo eseguire tutta o parte della fornitura a terzi in danno del Fornitore, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti oltre all'incameramento della garanzia di cui al successivo art. 14.

Le Parti espressamente stabiliscono che, ai fini della decorrenza della garanzia di cui all'art. 8 del CS, per ciascuna componente si assumerà come data di inizio del servizio il primo giorno del mese successivo a quello in cui si è redatto il verbale di verifica della funzionalità positivo.

Art. 10 Cessione e subappalto

Qualora si sia avvalso della possibilità di subappaltare parte delle attività oggetto della Fornitura di cui al c. 1 dell'art. 2 del presente CS, il Fornitore sarà tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il subappaltatore non dovrà ricadere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per tutta la durata del subappalto.

Anche ai fini del rispetto di quanto previsto nel Patto di integrità di cui al successivo art. 16, il Fornitore è obbligato ad acquisire la preventiva approvazione del Comune di Palermo ai fini della stipula dei contratti di subappalto. Il Fornitore - ai sensi dell'art. 105 c. 7 del D.Lgs 50/2016 – dovrà, pertanto, depositare presso il Comune di Palermo il contratto di subappalto eventualmente stipulato almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio delle attività subappaltate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della Fornitura che non sono subappalti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente rapporto contrattuale senza il consenso scritto della Sispi, a pena di nullità.

Art. 11 Corrispettivo

Il Comune di Palermo riconoscerà al Fornitore per la Fornitura di cui all'art. 2 del presente CS,

l'importo complessivo indicato nel Documento di stipula, che fa parte integrante del presente Capitolato.

Il corrispettivo di cui sopra si intende al netto dell'IVA e comprensivo di ogni e qualunque onere e spesa, anche non nominata, che il Fornitore dovrà sostenere per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato.

Il corrispettivo di cui al comma 1 e dunque i prezzi unitari dell'Offerta Economica di cui all'art. 1 c. 2 del presente CS rimarranno fissi ed invariabili per tutto il periodo di vigenza contrattuale, ferma restando l'applicazione di eventuali penali ai sensi del successivo art. 13. Pertanto il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del presente rapporto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all'articolo 1664 c.c.

L'erogazione della anticipazione contrattuale è ammessa ai sensi dell'art. 5 c. 1 del D.L. 79/1997 nonché ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti (*).

La stazione appaltante potrà corrispondere all'appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al 20%, o eventuale diversa percentuale prevista dalle norme vigenti, calcolata sull'importo totale del contratto d'appalto, entro 15 gg dalla stipula dello stesso.

(*) Il decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, è intervenuto anche sul co. 18 dell'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, applicando l'istituto dell'anticipazione del prezzo ai contratti che prevedono "prestazioni". Utilizzando questa terminologia generica è stata di fatto estesa anche a forniture e servizi l'anticipazione del prezzo, fattispecie ormai ben conosciuta nel mondo degli appalti di lavori pubblici. Si tratta di un'eccezione al generale divieto di anticipazione del prezzo nei contratti pubblici previsto dall'articolo 5 del D.L. n. 79/1997 convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997

Art. 12 Fatturazione e pagamento

Il corrispettivo verrà liquidato a 60 gg. dalla data di ricevimento fattura elettronica. La liquidazione potrà venire sospesa nei casi in cui siano in corso contestazioni di addebiti alla ditta appaltatrice. Ciascuna fattura dovrà riportare i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d'ordine di cui alle premesse, ivi incluso il relativo CUP e CIG.

Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco assegnato al Comune di Palermo dall'IPA è **CETONOT**, da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica insieme all'indicazione dello **Split Payment** (scissione dei pagamenti). In assenza delle suddette informazioni la fattura sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio.

Il Fornitore prende atto che le disposizioni di cui al precedente comma costituiscono requisito essenziale per poter provvedere al pagamento delle singole fatture ferma restando la deduzione di eventuali penali applicate. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla verifica da parte del Comune di Palermo della regolarità contributiva. Nel caso in cui il Fornitore non abbia una situazione contributiva regolare, il pagamento verrà sospeso.

Il pagamento delle fatture di cui al precedente comma 1 avverrà con versamento su conto corrente intestato al Fornitore. Ai fini del pagamento delle fatture, il Fornitore, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 136/10 e s.m.i., deve comunicare al Comune di Palermo gli estremi identificativi del conto corrente unico entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La liquidazione delle fatture sarà effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal DM 18

gennaio 2008, n. 40 recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e s.m.i..

Nel caso in cui alcune prestazioni oggetto della Fornitura fossero affidate in subappalto il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Art. 13 Penali e sanzioni

In caso di ritardo o di parziale consegna delle Apparecchiature rispetto a quanto previsto dalla presente gara, il Comune di Palermo potrà applicare le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti, una penale pari allo 0,4% (zerovirgolaquattro %) del corrispettivo inerente alla parte di Fornitura oggetto del ritardo ovvero al numero di Apparecchiature non consegnate;
- dal sesto giorno di ritardo rispetto ai termini previsti, una penale pari all'1% (uno %) del corrispettivo inerente alla parte di Fornitura oggetto del ritardo.

Superato il decimo giorno di ritardo rispetto ai termini previsti, sarà facoltà del Comune di Palermo risolvere il presente rapporto contrattuale e affidare quanto oggetto dello stesso a terzi, in danno del Fornitore, fatto salvo il risarcimento per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Qualora il collaudo di cui al precedente art. 9 c. 2 dia esito negativo, il Comune di Palermo potrà applicare, per ciascun giorno intercorrente tra il verbale di collaudo negativo e il nuovo collaudo, una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque %) del corrispettivo inerente al numero totale delle Apparecchiature sottoposte alle operazioni di collaudo.

Qualora il nuovo collaudo di cui all'art. 9 c. 5 dia esito negativo, il Comune di Palermo potrà applicare, per ciascun giorno intercorrente tra il verbale di collaudo negativo ed il nuovo collaudo, una penale pari all'1% (uno %) del corrispettivo inerente al numero totale delle Apparecchiature sottoposte alle operazioni di collaudo.

In caso di ripetuto esito negativo del collaudo, il Comune di Palermo potrà applicare le penali di cui al presente articolo per tutto il periodo interessato e risolvere il rapporto contrattuale in essere, facendo eseguire, in tutto o in parte, la Fornitura a terzi in danno del Fornitore ed incamerando la cauzione prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione in garanzia di cui all'art. 8, si verifichi un ritardo rispetto ai tempi di intervento e di ripristino indicati, il Comune di Palermo potrà applicare, per ogni Apparecchiatura e per ciascun giorno di ritardo, una penale pari a € 30,00 (trenta/00) sino ad un massimo del 10% del valore contrattuale.

Il Comune di Palermo, oltre le 5 inadempienze, si riserva di applicare le norme di previste nel presente capitolato per la risoluzione del contratto.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi ai sensi del presente articolo, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla garanzia definitiva costituita in conformità a quanto previsto dall'art. 14.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto del Comune di Palermo a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 14 Garanzia definitiva

Per la stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Capitolato, il fornitore sarà obbligato a costituire una "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 del d. lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo totale di aggiudicazione.

All'importo della garanzia di cui al comma precedente si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia di cui al precedente comma 1 "deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante".

Ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, "le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze".

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Comune di Palermo, sulla base delle fatture liquidate, secondo quanto previsto dall'art. 103 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

Art. 15 Assicurazioni

Il Fornitore si assume ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati per colpa dal proprio personale nell'esecuzione della Fornitura a persone e/o cose, sia del Comune di Palermo che di terzi, riconoscendo a suo carico tutti gli oneri inerenti alle coperture assicurative del medesimo personale.

Considerati gli impegni assunti dal Fornitore con il comma precedente, il Fornitore è obbligato per tutta la durata del presente contratto a stipulare e mantenere in vigore, con primarie compagnie assicuratrici, adeguate coperture contro i danni di ogni genere che dovessero subire il Comune di Palermo e la Sispi ed i terzi in relazione a fatti propri del Fornitore ovvero delle persone o cose delle quali o per le quali la stessa deve rispondere in forza della legge e del presente Capitolato, fermo restando ogni eventuale risarcimento del danno.

Le coperture assicurative dovranno adeguatamente prevedere tutti i rischi di danni comunque connessi alle prestazioni rese sulla base del presente Capitolato.

I massimali di copertura non dovranno essere inferiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00), massimale unico per danni a persone e cose.

Il Fornitore si impegna a fornire al Comune di Palermo copia della polizza entro 20 (venti) giorni dalla data della Lettera di aggiudicazione definitiva e ad avvisare, senza indugio, il Comune di Palermo di ogni danno che dovesse eventualmente verificarsi durante lo svolgimento della fornitura.

Resta salva la facoltà del Comune di Palermo di richiedere il risarcimento di ogni danno ai sensi dell'art. 1218 del c.c.

Art. 16 Obblighi specifici derivanti dall'attuazione del Patto di Integrità

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le clausole e gli obblighi di cui al Patto di Integrità, sottoscritto all'atto della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, ed allegato alla documentazione di gara.

Art. 17 Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza EX REG EU 2016/679.

Ai sensi degli artt. 5 e 6 del Reg. EU 2016/679, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti prescritti dal D.Lgs.81/08.

Il fornitore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente agli obblighi imposti dal Regolamento EU 2016/679.

Il fornitore garantisce che il trattamento dei dati personali ad esso demandato si svolgerà all'interno dei paesi dell'Unione Europea ovvero all'esterno con le garanzie di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento 2016/679/Eu.

In relazione ai Servizi/alle Attività oggetto del contratto, il Fornitore garantisce che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi previste, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutto quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate, ovvero la violazione di dati personali, sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore e/o al personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore medesimo sarà tenuto a risarcire alla SISPI gli eventuali danni direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione e a mantenerla indenne da eventuali sanzioni amministrative comminate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione del Periodo di Vigenza Contrattuale e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 18 Informativa ex art. 13 REG EU 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali forniti al Comune di Palermo in vista della formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di adempimento contrattuale, saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale in tutte le sue fasi ivi compreso l'eventuale contenzioso ed adempimenti di legge.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto e per il rispetto dei connessi obblighi di legge. Per queste ragioni, il rifiuto di conferirli o la successiva richiesta di cancellarli comporterebbe l'impossibilità di procedere all'instaurazione e/o allo svolgimento del rapporto contrattuale.

Il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato da nostro personale appositamente autorizzato ai relativi trattamenti, dal Comune di Palermo quale autonomo titolare del trattamento e/o da Responsabili esterni nostri fornitori tecnici direttamente collegati all'esecuzione del contratto e/o istituti di credito, consulenti legali, fiscali e tributari che potranno agire anche quali titolari autonomi dei relativi trattamenti, tutti allo scopo correttamente formati e informati in materia di tutela della riservatezza e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione fatto salvo ove ciò sia previsto per legge e saranno trattati solo sino a quando il contratto è efficace più il tempo necessario al maturarsi della massima prescrizione civile applicabili, ovvero, in caso di contenzioso, sino a pronunciamento irrevocabile in materia.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Palermo, con sede a Palermo in Piazza Pretoria, 1 - 90100.

Si informa infine che, in relazione ai predetti trattamenti, ogni interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento, quali, in particolare, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dal Regolamento. Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo all'indirizzo di posta elettronica rdp@comune.palermo.it oppure scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati nominato dal Comune di Palermo e domiciliato per la funzione presso la sede della del Comune. All'interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali effettuato in riferimento al contratto avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento è sempre riconosciuto il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Art. 19 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 e Tracciabilità dei flussi finanziari ex D.Lds 136/10 e L.R. 15/2008.

Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, s'impegna ad osservare e, pertanto, a sottoscrivere per accettazione le norme contenute nel Codice Etico adottato dal Comune di Palermo, che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, avendo preso visione dei principi ivi contenuti all'atto della presentazione dell'offerta

L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte

Le violazioni da parte del Fornitore delle norme contenute nel Codice Etico costituiscono dunque inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comportano le relative conseguenze ai sensi di legge e di contratto

Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i. nonché gli obblighi di cui alla L.R. 15/08 e s.m.i..

In particolare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 della L.R. 15/2008 e s.m.i., il Fornitore si avvale del conto corrente unico di cui al precedente art. 12 c. 4 per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.

Il Fornitore che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. deve informare immediatamente la Sispi e la Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente.

Il Comune di Palermo si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella Fornitura oggetto del presente Capitolato sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10.

Art. 20 Adempimenti ex art. 26 D.Lgs 81/2008

Il Fornitore ha l'obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell'esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi a far rispettare al suddetto personale tali norme.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti coinvolti nell'erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato le norme attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate dallo stesso Comune di Palermo in materia di controlli ed organizzazione interna.

Al riguardo, il Fornitore dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare, al personale, infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste.

Per l'espletamento delle attività relative all'oggetto contrattuale, ed al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008, le Parti si impegnano:

- a. a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa;
- b. a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione della Fornitura complessiva.

Il Fornitore si impegna a fornire, oltre quelle sopra riportate, informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro del Fornitore stesso nonché copia del documento di valutazione rischi.

Sarà cura del Comune di Palermo promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente comma 5 con un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), che qualora necessario verrà allegato in bozza alla presente documentazione, esso indicherà le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale eventuale documento costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

Il Comune di Palermo si riserva la facoltà di verificare l'adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti dei rischi sul lavoro derivanti dall'attività lavorativa per la realizzazione di quanto oggetto della Fornitura.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, il personale impiegato dal Fornitore deve essere munito di apposito badge di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Fornitore.

Art. 21 Vicende modificative ed estintive del rapporto contrattuale

Il Comune di Palermo risolverà il presente contratto nei casi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e potrà risolverlo nei casi di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Palermo si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., a rischio e danno dell'affidatario per mancata esecuzione della Fornitura oggetto del presente Capitolato, secondo le prescritte modalità o per gravi o ripetute inadempienze nell'esecuzione della stessa e le altre violazioni indicate nel presente articolo. La risoluzione del rapporto contrattuale verrà effettuata secondo la procedura di cui all'art. 108 commi 3 e ss. D.Lgs. 50/2016 e ad essa conseguirà l'incameramento della garanzia ai sensi dell'art. 13, rimanendo salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. In tal caso, l'affidamento verrà annullato di pieno diritto e la Fornitura potrà essere affidata ad altro concorrente che

segue nell'ordine in graduatoria, o con diversa modalità di affidamento secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici, a maggiori spese del concorrente inadempiente.

Si considereranno tra l'altro violazioni gravi, con la possibilità della risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia ai sensi del superiore art. 13, le ipotesi di inadempimento di cui ai precedenti art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18, art. 19, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24 e art. 25.

Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento danni, al quale dichiara fin d'ora di rinunciare, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite ai sensi del c. 5 art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 c. 4 ter e 92 c. 4 del D.Lgs. 159/2011, il Comune di Palermo potrà recedere dal presente contratto in qualunque tempo, previa comunicazione scritta, riconoscendo il pagamento delle prestazioni oggetto dello stesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

La cessione senza consenso dà al Comune di Palermo il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla garanzia presentata.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune di Palermo fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione dal presente Capitolato e dei suoi allegati.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alle comunicazioni di cui al precedente comma, il Comune di Palermo potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 7, non risultino sussistere i requisiti prescritti dalle norme di legge vigenti.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui al precedente comma 8 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuti a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e s.m.i., e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero delle altre procedure o casi di cui all'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 del Fornitore, ivi inclusa la dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto, l'affidamento si intenderà revocato e il Comune di Palermo provvederà alle procedure di nuovo affidamento a termini di legge secondo quanto previsto dal medesimo art. 110.

Il Fornitore, sia in caso di cessazione anticipata, sia al termine della durata contrattuale, si impegna a riconsegnare ogni documentazione relativa alla Fornitura oggetto del presente

Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 22 Responsabilità in caso di avvalimento

Qualora il Fornitore, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, si fosse avvalso dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, quest'ultimo è responsabile in solido con il Fornitore nei confronti del Comune di Palermo in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato e dei suoi allegati.

Art. 23 Osservanza di leggi e decreti

Il Fornitore, fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, è comunque tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento emanate dalle competenti Autorità, nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in quanto applicabili e, più in generale, di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

Il Fornitore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato.

Resta comunque convenuto che, qualora tali norme e disposizioni dovessero comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nella esecuzione della Fornitura, lo stesso non potrà per questo avanzare pretese e diritti ad alcun titolo nei confronti del Comune di Palermo.

Art. 24 Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore dichiara che il Comune di Palermo è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o di soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla Fornitura di cui all'art. 2.

Il Fornitore è pertanto tenuto a manlevare il Comune di Palermo da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni eventuali, terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni inerenti la Fornitura oggetto del presente Capitolato, tenendo il Comune di Palermo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

Art. 25 Oneri fiscali e spese contrattuali

Saranno a carico del Fornitore tutte le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente Capitolato, ad eccezione di quelli che per legge fanno capo al Comune di Palermo.

A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente Capitolato sono effettuate nell'esercizio di Impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, e che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui al presente Capitolato ed ai suoi allegati dovrà, in caso d'uso, essere applicata l'Imposta di registro in misura fissa.

Art. 26 Obblighi nei confronti dei dipendenti

Il Fornitore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti

disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria, assumendone gli oneri relativi.

Il Comune di Palermo si riserva la facoltà di verificare periodicamente la regolarità del Fornitore in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Comune di Palermo, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 12, potrà avvalersi delle clausole di risoluzione di cui all'art. 20.

Art. 27 Domicilio e foro competente

A tutti gli effetti del presente contratto, l'affidatario dovrà eleggere domicilio in Palermo.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse comunque connessa ad esso, il Foro competente è quello di Palermo.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto e dalle norme vigenti in materia, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.